PROVVEDIMENTO DI TRANSIZIONE SUL PERSONALE UNIVERSITARIO

Art. 4

Inquadramento nella fascia dei professori associati

I professori incaricati stabilizzati, in servizio nell'anno accademico 1977-78, sono inquadrati, a decorrere agli effetti giuridici dal 1 novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono l'incarico di insegnamento. L'inquadramento e' subordinato alla presentazione, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente art. 1, decimo comma, di apposita domanda con esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto d'impiego anche privato. Con le stesse modalita' e la stessa decorrenza sono altresi' inquadrati gli assistenti ordinari anche in soprannumero che abbiano maturato un anno di incarico di insegnamento nell'anno accademico 1977-78. Nel caso in cui l'incarico sia svolto presso una universita' libera legalmente riconosciuta l'inquadramento ha luogo presso tale universita' purche' il relativo statuto lo preveda attraverso il necessario adeguamento. Il contributo statale alle universita' libere legalmente riconosciute sara' incrementato in rapporto al maggior onere loro derivante dalla applicazione del presente provvedimento. Qualora il numero complessivo degli inquadramenti degli aventi titolo ecceda il numero di 9.000, gli interessati saranno collocati in soprannumero su motivata deliberazione della facolta' presso cui il docente debba essere inquadrato. Il rettore o direttore dell'istituto di istruzione universitaria presso cui l'assistente e' incaricato di insegnamento adottera', quale organo decentrato dello Stato, i decreti di inquadramento relativi al personale di cui ai precedenti commi. I professori incaricati non stabilizzati e non assistenti di ruolo e non liberi docenti, dal momento in cui maturano tre anni di incarico, avendo gia' svolto almeno un anno di incarico al 1 novembre 1978, nonche' gli assistenti ordinari non professori incaricati e non liberi docenti, hanno diritto all'inquadramento in soprannumero tra gli associati previo giudizio di idoneita' su titoli scientifici. Con il conseguimento di questo giudizio essi vengono collocati in una lista nazionale di idonei in ordine alfabetico per raggruppamento di discipline in base alle quali le facolta' faranno le chiamate anche in soprannumero ai posti loro assegnati in misura non superiore al 10%, se tali posti sono in numero superiore a 100, non superiore al 30%, se tali posti sono in numero compreso tra 30 e 100, senza limitazione alcuna, ma con il vincolo delle effettive esigenze didattiche se tali posti sono in numero inferiore a 30. Nella lista degli idonei sono anche collocati, senza giudizio di idoneita', gli assistenti ordinari con libera docenza

confermata e gli incaricati non stabilizzati con libera docenza confermata che ne abbiano titolo ai sensi del precedente settimo comma, nonche' gli assistenti ordinari con incarico svolto presso una universita' libera legalmente riconosciuta e non inquadrati presso la predetta universita'. Gli idonei non chiamati entro l'anno accademico successivo a quello dell'inclusione nella lista sono in ogni caso tutti assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale universitario, pur valutando i limiti fissati dall'ottavo comma. L'inquadramento ha effetto dalla data della chiamata o dell'assegnazione d'ufficio. Per coloro che sono inclusi nella lista resta fermo il termine per l'opzione di cui al primo comma. Sono destinati al riassorbimento dei professori associati soprannumerari solo i posti che si rendono disponibili nell'ambito del contingente dei 9.000 posti assegnati alle facolta'. Per la formulazione dei giudizi di cui al presente articolo il Ministro della pubblica istruzione indice nei primi tre anni, sulla base di raggruppamenti di discipline a tal fine indicati dall'organo consultivo universitario nazionale, tre sessioni di idoneita' su titoli scientifici alla docenza universitaria nella fascia dei professori associati A tal fine nomina, con propri decreti apposite commissioni giudicatrici costituite presso ciascuna facolta' e composte da un professore ordinario designato dalla facolta' stessa e da due professori di ruolo designati dal predetto organo consultivo nazionale di cui uno ordinario ed uno associato. Non possono far parte delle commissioni i professori ordinari ed associati componenti il collegio di cui sopra. Nel caso in cui non risultino inquadrati per il gruppo di discipline al quale si riferisce il giudizio professori associati, la commissione sara' composta da tre professori ordinari. A tali giudizi gli aspiranti possono presentarsi una sola volta. L'assistente di ruolo che non superi o non richieda il giudizio di idoneita' alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda per l'ultima tornata, ovvero in caso di giudizio negativo e' inquadrato, salvo che non chieda l'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari di cui al successivo art. 6, mentre il professore incaricato decade dall'incarico. Decorso il termine di cui al precedente comma, il ruolo degli assistenti ordinari ad esaurimento e' soppresso. Per la nomina a professore associato dei docenti di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocita' che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non e' richiesta per coloro che siano rifugiati politici.

Versione in vigore dal 25 ottobre 1978, non più in vigore dal 24 dicembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimento di transizione sul personale universitario
Estremi	Decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimento-di-transizione-sul-personale-universitario/art-4-inquadramento-nella-fascia-dei-professori-associati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it